



Provvedimento adottato in aggiunta
agli argomenti iscritti all'o.d.g.; ai
sensi dell'art.3, ultimo comma, del
Regolamento interno.

REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **192** del 14/02/2017 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: GAB/DEL/2017/00004

OGGETTO: Schema di Regolamento Regionale in materia di Attività Ispettiva Sanitaria.

L'anno 2017 addì 14 del mese di Febbraio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Presidente	Michele Emiliano	Assessore	Leonardo di Gioia
V.Presidente	Antonio Nunziante	Assessore	Giovanni Giannini
Assessore	Loredana Capone	Assessore	Salvatore Negro
Assessore	Anna Maria Curcuruto	Assessore	Raffaele Piemontese
Assessore	Sebastiano Leo		
Assessore	Domenico Santorsola		

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.a Carmela Moretti



Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Capo di Gabinetto e dal Segretario generale della Presidenza G.r., nonché dal Direttore di Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, Giancarlo Ruscitti, riferisce quanto segue.

- Vista la Legge regionale n. 19 del 4/5/1990 con la quale la Regione Puglia, in attuazione dell'art. 13 della Legge n. 181 del 26/4/1982, ha istituito il Servizio Ispettivo Sanitario e Finanziario regionale con funzioni di *"verifica dell'andamento delle attività assistenziali ed il controllo della gestione delle Unità Sanitarie Locali"*.
- Visto l'art. 39, lett. b) della Legge Regionale n. 38 del 30/12/1994, con il quale la Regione Puglia ha disposto che la Giunta Regionale esercita il controllo sulle Aziende Sanitarie mediante *"la continua attività anche ispettiva di vigilanza e di riscontro attuata attraverso le strutture individuate dalla Regione stessa"*.
- Visto il Regolamento Regionale n. 1 del 4/1/2005 avente ad oggetto *"Attività Ispettiva Sanitaria, ai sensi della L.R. 7/2014 – "Statuto della Regione Puglia"*, come modificato dal successivo Regolamento Regionale n. 4 del 10/2/2010, con il quale la Regione Puglia:
 - ha individuato il Servizio Ispettivo Sanitario come *"l'organismo funzionalmente dipendente dall'Assessorato alle politiche per la salute, attraverso il quale la Regione Puglia svolge attività di vigilanza e controllo, di ausilio e di stimolo nei confronti delle Aziende sanitarie pubbliche, degli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici e privati, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata e degli enti e delle strutture private accreditate del servizio sanitario regionale"*;
 - ha stabilito che l'attività ispettiva è svolta attraverso il Nucleo Ispettivo Regionale (N.I.R.), *"costituito da esperti nelle materie sanitarie ed amministrative, scelti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, tra i dirigenti di ruolo ed il personale dipendente di categoria "D" delle Aziende pubbliche e degli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici del S.S.R."*;
 - ha disposto che sono componenti di diritto del N.I.R. le unità di *"personale di categoria "D" ed i dirigenti del settore sanitario dell'Area politiche per la salute delle persone e delle pari opportunità della Regione Puglia"*.
- Vista la vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, in particolare la Legge 6/11/2012, n. 190 - *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* ed i suoi decreti attuativi D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza, D.Lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi e D.P.R. n. 62/2013 recante *"Codice di comportamento dei pubblici dipendenti"*.
- Visto il *"Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Puglia per il triennio 2014-2016"* approvato con D.G.R. n. 66 del 4/2/2014, ed in particolare il relativo Elaborato IV - Allegati - ad oggetto *"Aggiornamento dei procedimenti a rischio medio – elevato"* che, nell'aggiornare il coefficiente di rischio del procedimento di attività ispettiva, ne ha dettagliato i fattori di esposizione al rischio e le misure specifiche *in itinere* o da adottare a fini di attenuazione del rischio medesimo per il Servizio (già Ufficio) ispettivo, precisando a tale riguardo che *"occorre meglio specificare le situazioni che fanno scattare l'intervento del Nucleo Ispettivo Regionale (NIR)"*, oltre a rilevare che *"è prassi, in via di formalizzazione, utilizzare sempre personale di ASL diversa da quella competente sul territorio ove si svolgono i controlli"* e che *"il Servizio intende fare puntuale applicazione del codice di comportamento statale e regionale con riferimento alle incompatibilità e introdurre criteri selettivi delle unità sulla scorta del CV"*.
- Vista la D.D. n. 212 del 28/7/2015, con la quale il Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamenti, al fine di garantire trasparenza e buon andamento dell'attività ispettiva e di dare quindi avvio all'attuazione delle prescrizioni del citato *"Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Puglia per il triennio 2014-2016"*, ha provveduto all'approvazione del modello di accettazione dell'incarico ispettivo da parte di componenti del Nucleo ispettivo regionale sanitario (N.I.R.) e della relativa dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi.
- Vista altresì la Legge n. 241 del 7/8/1990 in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Visto il Regolamento Regionale n. 13 del 4/6/2015 - *"Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo"*, il quale ha definito nell'Allegato A i termini di conclusione dei procedimenti di competenza della Giunta regionale aventi rilevanza esterna e non disciplinati da speciali disposizioni di legge, individuando nello specifico in 60 giorni il termine di conclusione del procedimento di competenza del Servizio Ispettivo denominato *"Attività ispettiva di controllo, verifica ed ausilio delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale"*.



➤ Considerato che:

- Con Delibera n. 2318 del 22/12/2015 la Giunta Regionale della Puglia, stante l'inderogabile esigenza di adeguamento al nuovo assetto normativo ed amministrativo innanzi richiamato, dando piena attuazione in particolare alle prescrizioni del citato "Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Puglia per il triennio 2014-2016" ed al fine di implementare l'efficienza del Nucleo Ispettivo Sanitario regionale, aveva adottato il nuovo schema di Regolamento Regionale ad oggetto "*Regolamento sull'attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia*", abrogando integralmente e sostituendo il Regolamento Regionale n. 1/2005 come modificato dal Regolamento Regionale n. 4/2010.
- Il Consiglio Regionale della Puglia ha trasmesso la suddetta D.G.R. n. 2318/2015 alla Commissione Consiliare competente per materia (che l'ha acquisita al prot. n. 23 del 12/1/2016) richiedendone il relativo parere preventivo, obbligatorio ma non vincolante, ai sensi dell'art. 44, comma 2 della L.R. n. 7/2004 come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014.
- La III Commissione Consiliare, con nota prot. n. 86 del 2 febbraio 2016, ha formulato alcune proposte di modifica dello schema di regolamento adottato con la citata D.G.R. n. 2318/2015, cui hanno fatto seguito specifiche osservazioni formulate in merito dalla competente Sezione Programmazione Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento con nota prot. AOO_151/8/2/2016/1186.
- La stessa III Commissione Consiliare ha inoltre formulato ulteriori proposte di modifica al suddetto schema di regolamento con successiva nota trasmessa a mezzo e-mail alla Sezione Programmazione Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento in data 8 febbraio 2016.
- La Giunta Regionale quindi, con D.G.R. n. 56 del 9/2/2016, ha ritenuto di procedere alla revoca della precedente D.G.R. n. 2318 del 22/12/2015, attesa la numerosità e rilevanza delle proposte di modifica della Commissione Consiliare competente per materia ed al fine di approfondire alcune delle questioni sollevate dalla stessa Commissione.

Considerato altresì che:

- Con deliberazione 31 luglio 2015, n. 1518 la Giunta Regionale ha approvato l'Atto di Alta Organizzazione M.A.I.A., successivamente adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443.
- Con successive deliberazioni della Giunta Regionale 9 dicembre 2015, n. 2242 e 23 febbraio 2016, n. 160 sono state apportate modifiche ed integrazioni al modello organizzativo anzidetto.
- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 457 dell'8.4.2016, è stato approvato il documento recante modifiche ed integrazioni all'Allegato 3 della DGR 1518/2015 cit.
- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 458 dell'8.4.2016 sono state definite le Sezioni di Dipartimento con le relative funzioni;
- al fine di dare piena e coerente attuazione al modello di organizzazione regionale denominato M.A.I.A. il quale è finalizzato a migliorare l'efficienza e l'efficacia della macchina amministrativa, occorre valorizzare gli strumenti di analisi e monitoraggio, tra i quali fondamentali appaiono le strutture amministrative con funzioni ispettive e di controllo;
- sempre nell'ambito del nuovo modello MAIA emerge la necessità di rivedere la collocazione di siffatte strutture all'interno della complessiva organizzazione della Regione per garantirne una maggiore autonomia ed indipendenza, in ragione degli specifici compiti e funzioni ad esse attribuite.

Pertanto, a seguito dell'approfondimento delle questioni sollevate dalla III Commissione consiliare e delle esigenze emerse in sede di attuazione del nuovo modello di organizzazione denominato MAIA è emersa la necessità di rivalutare e rivisitare complessivamente lo schema di Regolamento in materia di attività ispettiva sanitaria, abrogando integralmente e sostituendo il Regolamento Regionale n. 1/2005 come modificato dal Regolamento Regionale n. 4/2010.

Occorre nello specifico dettagliare i casi e le modalità di attivazione, svolgimento e conclusione delle verifiche ispettive, anche disciplinando le ipotesi di decadenza e sospensione dei componenti del N.I.R.S., nonché definire le modalità di individuazione degli ispettori per il conferimento dei singoli incarichi e le procedure di accettazione dell'incarico ispettivo, vincolando tale accettazione all'autocertificazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e/o incompatibilità rispetto alla specifica ispezione.



Si rende necessario altresì adeguare i termini di conclusione del procedimento di verifica ispettiva alla nuova regolamentazione regionale in materia, introducendo misure di verifica del rispetto dei predetti termini del procedimento da parte degli ispettori e forme di penalizzazione in caso di mancato rispetto degli stessi.

Dal punto di vista formale il Regolamento Regionale n. 1/2005 s.m.i. necessita poi di una radicale riorganizzazione logica e di una sistematizzazione dell'ordine degli articoli, che peraltro vanno rubricati per ovvie esigenze di chiarezza e trasparenza.

Inoltre, alla luce delle proposte di modifica formulate dalla III Commissione Consiliare e degli approfondimenti effettuati in merito dalla competente Sezione regionale, si propone di integrare lo schema di regolamento di cui alla precedente D.G.R. n. 2318/2015 con alcune delle proposte formulate dalla Commissione, come di seguito riportato:

1. Prevedere che la Giunta Regionale proceda all'elaborazione di un Piano Annuale delle attività ispettive;
2. Prevedere l'ipotesi che nelle ispezioni di maggiore rilevanza e complessità gli ispettori del Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (N.I.R.S.) possano essere affiancati, su richiesta della Regione, da un soggetto designato dalla Guardia di Finanza al proprio interno;
3. Prevedere che l'aggiornamento del N.I.R.S., da effettuarsi attraverso apposito avviso pubblico, avvenga con cadenza triennale;
4. Eliminare la previsione della decadenza dell'ispettore in caso di morte e sostituire, nell'ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa dell'ispettore, le parole "presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale" con le parole "presso l'Ente di appartenenza"
5. Procedere alla ricollocazione organizzativa della competente Struttura amministrativa

L'allegato schema di Regolamento – da sottoporre al parere preventivo obbligatorio ma non vincolante della Commissione consiliare competente per materia ai sensi dell'art. 44, co. 2 della L.R. 7/2004 – costituisce regolamento esecutivo e di attuazione della Legge regionale n. 19 del 4 maggio 1990, recante "*Istituzione del Servizio ispettivo sanitario e finanziario in attuazione dell'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181*", e pertanto risulta di competenza della Giunta regionale in applicazione dell'articolo 44, comma 1 della stessa L.R. n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia) come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'approvazione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Ispettivo e Controllo di Gestione e dal Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,

➤ di adottare l'allegato schema di Regolamento Regionale ad oggetto "*Regolamento sull'attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che abroga integralmente e sostituisce il Regolamento Regionale n. 1/2005 come modificato dal Regolamento Regionale n. 4/2010, recependo alcune delle proposte formulate dalla Commissione Consiliare competente per materia rispetto alla D.G.R. n. 2318/2015 successivamente revocata con D.G.R. n. 56/2016;

➤ di disporre che lo schema di Regolamento adottato venga trasmesso, per il tramite del Segretario generale della Giunta regionale, alla Commissione consiliare competente per materia per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio ma non vincolante nei modi e nei termini di cui all'art. 44, comma 2 della L.R. n. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014;



➤ di procedere all'approvazione definitiva del Regolamento in oggetto ovvero di riservarsi ogni ulteriore determinazione al riguardo a seguito del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare ovvero del decorso del termine di 30 giorni previsto dal menzionato articolo 44 della L.R. n. 7/2004.

Il Segretario Generale
IL SEGRETARIO
della Giunta Regionale
Carmela Moretti
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE
dott. MICHELE EMILIANO
Michele Emiliano

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie:

Il Direttore di Dipartimento Promozione della salute

(Giancarlo Ruscitti)

.....

(Roberto Venneri)

Il Segretario generale della Presidenza G.r.

Roberto Venneri
Roberto Venneri

(Claudio Michele Stefanazzi)

Il Capo di Gabinetto

Michele Emiliano
Michele Emiliano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (dott. Michele Emiliano)

Il Presente provvedimento è esecutivo

Il Segretario della Giunta

Dott.a CARMELA MORETTI

Carmela Moretti
Carmela Moretti



Il presente allegato e' composto
da n° 8 pagine.

Allegato A

Regolamento sull'attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia

Sommario

Articolo 1.....	2
Attività ispettiva in sanità	2
Articolo 2.....	2
Piano annuale dell'attività ispettiva sanitaria.....	3
Articolo 3.....	3
Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (N.I.R.S.).....	3
Articolo 4.....	4
Componenti temporanei del N.I.R.S.	4
Articolo 5.....	5
Attività ispettiva straordinaria	5
Articolo 6.....	5
Modalità di esercizio dell'attività ispettiva.....	5
Articolo 7.....	6
Relazione conclusiva	6
Articolo 8.....	7
Tutela legale e copertura assicurativa	7
Articolo 9.....	7
Tutela della privacy	7
Articolo 10.....	8
Diritto di accesso alle informazioni sull'attività ispettiva	8
Articolo 11.....	8
Pubblicazione e abrogazioni	8



Articolo 1

Attività ispettiva in sanità

1. La Regione Puglia esercita l'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo nei confronti delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.), dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata, nonché delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate, ai sensi dell'art.39, lett.b) della legge regionale del 30 dicembre 1994 n.38, mediante il Servizio ispettivo istituito presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta Regionale.
2. Il Servizio ispettivo esercita l'attività ispettiva di cui al comma 1 su atti e fatti di gestione in materia sanitaria attraverso la struttura prevista al successivo articolo 3, in raccordo con le strutture amministrative competenti della Regione Puglia, con particolare riferimento alla struttura regionale responsabile della Prevenzione della Corruzione a norma della legge 6 Novembre 2012, n.190.
3. L'attività ispettiva disciplinata nel presente regolamento è finalizzata a presidiare, negli ambiti di cui ai precedenti due commi:
 - eventuali fenomeni di frode,
 - la conformità alla normativa applicabile nonché la regolarità amministrativa dei procedimenti,
 - l'efficacia ed efficienza delle attività operative,
 - l'attendibilità delle informazioni contabili e di bilancio degli enti del SSR.
4. L'attività è svolta nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, avuto particolare riguardo alla valorizzazione di ogni forma di collaborazione ed al rafforzamento del ruolo degli organi di controllo interno dei soggetti controllati. L'attività ispettiva e di vigilanza disciplinata dal presente regolamento si configura come di "secondo livello" in quanto non sostituisce l'ordinaria attività di verifica e di controllo attribuita dalla vigente normativa alle altre strutture regionali competenti, ma si pone l'obiettivo di fornire maggiori rassicurazioni sul corretto e regolare funzionamento del sistema di gestione e controllo posto a presidio del servizio sanitario e socio-sanitario regionale pugliese.
5. L'attività ispettiva ivi disciplinata riguarda principalmente la verifica amministrativa e contabile della regolarità del procedimento esaminato rispetto alle norme di legge, tuttavia gli ispettori potranno realizzare specifiche procedure di verifica ritenute appropriate. Essa viene ordinariamente esercitata nei confronti di tutte le strutture del servizio sanitario e socio-sanitario regionale o di alcune tipologie di esse in conformità alle previsioni normative ed al piano annuale dell'attività ispettiva di cui all'articolo 2.
6. L'attività ispettiva può essere attivata, altresì in via straordinaria esclusivamente su richiesta del Presidente della Giunta regionale, in presenza di fattispecie di particolare gravità ed urgenza oggetto di segnalazioni, esposti, denunce, notizie apprese da fonti di stampa o da altri organi di informazione. Le segnalazioni, esposti e denunce in ambito sanitario e socio-sanitario sono annotate in ordine cronologico nell'apposito registro di protocollo riservato istituito presso il Servizio ispettivo, che è sottratto all'accesso. La richiesta del Presidente della Giunta regionale di attivazione dell'ispezione indirizzata al dirigente del Servizio ispettivo, segue motivatamente l'ordine di priorità delle ispezioni di carattere straordinario, sulla base delle segnature contenute nel registro che *prima facie* appaiono fondate rilevanti.

Articolo 2



Piano annuale dell'attività ispettiva sanitaria

1. La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, approva entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente il Piano annuale dell'attività ispettiva sanitaria (di seguito piano), predisposto dal Servizio ispettivo.
2. Il piano individua le aree prioritarie di intervento che formano oggetto dell'attività ispettiva tenendo conto dei settori di maggior sensibilità e criticità del sistema sanitario e socio-sanitario regionale e degli standard di organizzazione e funzionamento delle aziende e degli enti del sistema sanitario e socio-sanitario regionale.
3. Il piano viene redatto tenendo conto della metodologia e delle disposizioni contenute nella legge 6 Novembre 2012, n.190, in modo tale che il Piano annuale dell'attività ispettiva sanitaria integri il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Puglia per le attività previste con riferimento alle strutture regionali incardinate nel Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, alle Aziende e Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.)
4. Il piano può essere modificato nel corso dell'anno con il medesimo procedimento previsto per la sua approvazione. In sede di prima applicazione, il piano è predisposto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (N.I.R.S.)

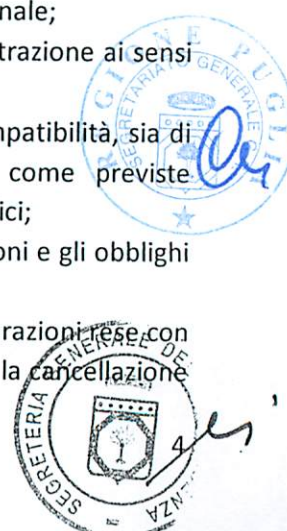
1. Il Servizio ispettivo competente presso il Segretariato Generale del Presidente si avvale del Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (di seguito N.I.R.S.) così formato:
 - 3 (tre) dirigenti o funzionari di categoria D, dei quali: uno con profilo giuridico-amministrativo appartenente al ruolo regionale; uno con profilo sanitario e socio-sanitario e uno con profilo economico-contabile appartenenti ai ruoli della Regione o di Agenzie strategiche, compresa l'Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia-A.Re.S., o di altri enti regionali o di aziende ed enti del S.S.R. della Puglia;
 - 1 (un) componente con funzioni di coordinamento, individuato tra gli iscritti nell'Elenco di cui al successivo art. 4.
2. La nomina dei quattro componenti del N.I.R.S. è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale, con cadenza triennale. La nomina non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, fatta eccezione per il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle verifiche ispettive.
3. L'attività ispettiva svolta dai componenti del N.I.R.S., che rivestono la qualità di dipendente di una delle amministrazioni/enti indicati al comma 1 è considerata attività di servizio a tutti gli effetti, anche assicurativi. Per l'attività da svolgere all'esterno della sede ordinaria di lavoro si applicano gli istituti contrattuali previsti per il servizio fuori sede del personale regionale.
4. Sulla base di apposite convenzioni, nei casi di particolare rilevanza e complessità dell'ispezione, i quattro componenti del N.I.R.S. possono essere affiancati da ulteriori figure professionali messe a disposizione dal Comando Regionale della Guardia di Finanza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, eccezion fatta per il solo rimborso delle spese documentate.



Articolo 4

Componenti temporanei del N.I.R.S

1. Il Dirigente del Servizio ispettivo, nei casi di motivata opportunità in relazione alla specificità delle ispezioni da svolgere, può nominare quali componenti temporanei del N.I.R.S. specifiche figure professionali, scelte tra gli iscritti in apposito Elenco in base al tipo di professionalità richiesta .
2. Il Dirigente del Servizio ispettivo conferisce gli incarichi di cui al comma precedente secondo principi di imparzialità ed obiettività, tenendo conto delle attitudini, della professionalità e dell'esperienza degli iscritti nell'Elenco.
3. Possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco dei componenti temporanei del N.I.R.S.:
 - i magistrati, gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, collocati in quiescenza che dichiarino di accettare di prestare la loro attività occasionale e temporanea a titolo gratuito, fatta eccezione per il solo rimborso delle spese documentate;
 - i dipendenti di pubbliche Amministrazioni operanti sul territorio;
 - i dipendenti di aziende ed enti del S.S.R. di altre Regioni.
4. L'Elenco è formato ed aggiornato dal Dirigente del Servizio ispettivo previa pubblicazione di apposito Avviso pubblico sul Portale istituzionale della Regione nella sezione Amministrazione trasparente/Organizzazione nonché sul Portale regionale della salute www.sanita.puglia.it. nella sezione Bandi e Avvisi/Aggiornamento Albo N.I.R.S. .
5. Lo schema di Avviso pubblico, predisposto dal Servizio ispettivo, è approvato dalla Giunta Regionale su proposta del Presidente. Esso definisce criteri e modalità per la formazione dell'Elenco e per la sua utilizzazione ai fini del conferimento degli incarichi, nonché le modalità di presentazione delle domande e i requisiti di iscrizione. La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per il conferimento dell'incarico di componente temporaneo del N.I.R.S. L'iscrizione nell'Elenco non fa sorgere in capo all'iscritto alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine al conferimento dell'incarico.
6. Il richiedente l'iscrizione nell'Elenco, all'atto della presentazione della domanda, deve autocertificare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
 - di non aver in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. n. 575/1965;
 - di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati in danno della P. A. che incidono sulla moralità professionale;
 - di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale;
 - di non aver subito provvedimenti disciplinari; -di non avere situazioni di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o di conflitto di interessi con la Regione Puglia come previste dall'ordinamento giuridico e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
 - di obbligarsi ad accettare al momento del conferimento dell'incarico le condizioni e gli obblighi stabiliti dall' Avviso pubblico;
 - di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda di iscrizione e di essere a conoscenza che la Regione potrà disporre la cancellazione



- dall'Elenco ove le modifiche comportino tale effetto;
- di essere consapevole che l'inserimento nell'Elenco non dà titolo a ricevere l'incarico e può cessare in qualsiasi momento a seguito di rinuncia all'iscrizione o nei casi di cancellazione e decadenza previsti dall' Avviso pubblico e dal presente Regolamento.
7. In fase di prima applicazione del Regolamento, l' Elenco è formato entro tre mesi dalla nomina del Dirigente del Servizio ispettivo che lo approva con atto dirigenziale sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria delle domande di iscrizione pervenute e lo pubblica sul Portale regionale della salute www.sanita.puglia.it. L'Elenco è aggiornato con cadenza triennale.
 8. All'atto dell'accettazione dell'incarico, l'iscritto dovrà:
 - attestare con autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 la permanenza dei requisiti richiesti dall' Avviso pubblico e l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, di diritto o di fatto, o di conflitto di interessi rispetto alla specifica ispezione; la mancata comunicazione comporta, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, la decadenza dall'incarico e la cancellazione dall'Elenco;
 - obbligarsi a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e la disciplina integrativa regionale approvata con DGR 4 luglio 2014 n. 1423;
 - obbligarsi a dare immediata comunicazione al Servizio ispettivo in caso di rinuncia, dimissioni, collocamento in aspettativa o di pensionamento, nonché nei casi di eventuale sopravvenienza di impedimenti soggettivi allo svolgimento della prestazione, ivi comprese le situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità; la mancata comunicazione degli impedimenti sopravvenuti comporta la decadenza dall'incarico e la cancellazione dall'Elenco.
 9. La decadenza da componente temporaneo del N.I.R.S. e la cancellazione dall'Elenco è disposta dal Dirigente del Servizio ispettivo con atto dirigenziale ed è comunicata all'amministrazione/ente di appartenenza.

Articolo 5

Attività ispettiva straordinaria

1. Le verifiche ispettive straordinarie sono disposte dal Dirigente del Servizio ispettivo ed effettuate N.I.R.S. eventualmente integrato da ai sensi dell'art. 3 comma 4 o dell'art. 4 comma 1, previa -ove occorra -autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dell'incaricato.
2. La nota dirigenziale che dispone la verifica straordinaria costituisce titolo legittimante lo svolgimento dell'ispezione e determina l'obbligo per la struttura da ispezionare di consentirne l'esecuzione.
3. Il Dirigente del Servizio ispettivo sovrintende l'attività del N.I.R.S. valutando la qualità delle sue prestazioni e relaziona al Presidente sulle soluzioni per ottimizzare la capacità del Nucleo di conseguire risultati operativi di rilievo.

Articolo 6

Modalità di esercizio dell'attività ispettiva

1. L'attività ispettiva è articolata in tre fasi:

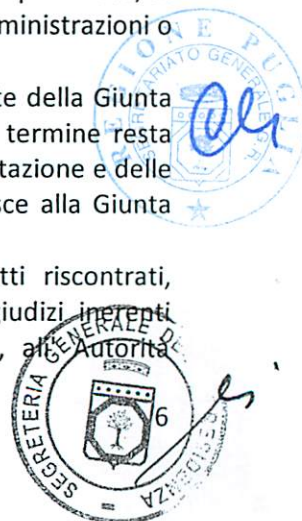


- a) fase istruttoria, dedicata allo studio e all'approfondimento del contesto normativo ed amministrativo di riferimento;
 - b) fase di indagine in senso stretto, riservata agli accessi presso la struttura ispezionata per il reperimento e la consultazione di documenti, atti, registri, per la ricognizione di luoghi, strutture, impianti e per l'esame/riscontro di informazioni, dati o elementi comunque acquisiti;
 - c) fase conclusiva, dedicata all'elaborazione della relazione ispettiva.
2. Nella fase istruttoria di cui alla lett. a), i componenti del N.I.R.S. sono tenuti a prendere cognizione dell'attività, dell'organizzazione, delle finalità istituzionali e della normativa riguardante la struttura da verificare.
 3. Nella fase di indagine di cui alla lett. b), i componenti del N.I.R.S. sono tenuti all'atto del primo accesso presso la struttura a qualificarsi mediante esibizione della nota dirigenziale che dispone la verifica ispettiva e di un valido documento di riconoscimento. Il suo svolgimento deve essere sobrio ed improntato all'insegna della cortesia, della collaborazione e della riservatezza, evitando interferenze con il normale andamento delle attività della struttura sottoposta a verifica.
 4. Le procedure di verifica vengono definite dai componenti del nucleo sulla base di opportune check-list approvate dal Dirigente del Servizio ispettivo.
 5. I soggetti controllati hanno l'obbligo, entro i termini fissati nella richiesta del N.I.R.S., di fornire le informazioni e la documentazione indicate e di consentire l'accesso nei locali. In mancanza, il Dirigente del Servizio ispettivo solleciterà il legale rappresentante della struttura ad ottemperare nel rispetto degli obblighi normativi e contrattuali. L'eventuale rifiuto, anche conseguente all'eccezione smarrimento o al non rinvenimento dei documenti richiesti, deve essere verbalizzato. Nel caso in cui i documenti non consegnati fossero ritenuti determinanti ai fini dell'individuazione di una criticità rilevante ovvero della prova della configurazione di ipotesi di danno erariale e/o di reato, il Dirigente del Servizio ispettivo valuterà la necessità di segnalare il fatto alle competenti autorità.
 6. Qualora nel corso dell'attività ispettiva, ordinaria e straordinaria, il N.I.R.S. riscontri l'esistenza di fatti di particolare gravità, ne dà tempestiva comunicazione al Dirigente del Servizio ispettivo, che ne informa il Presidente della Giunta. Detta comunicazione non esonera dal predisporre la relazione conclusiva.

Articolo 7

Relazione conclusiva

1. L'attività ispettiva, sia ordinaria che straordinaria, si conclude con una relazione del N.I.R.S. sottoscritta anche dal Dirigente del Servizio ispettivo.
2. La relazione conclusiva dell'attività ispettiva prevista dal Piano annuale è trasmessa entro il 15 marzo dell'anno successivo al Presidente della Regione per la presa d'atto da parte della Giunta Regionale, nonché al legale rappresentante dell'Azienda sanitaria o altra struttura ispezionata, al Collegio dei revisori dei conti o sindacale di queste ultime e agli eventuali organi, amministrazioni o soggetti coinvolti.
3. La relazione conclusiva della verifica ispettiva straordinaria è trasmessa al Presidente della Giunta Regionale entro il termine di cui al Regolamento regionale n. 13 del 4/6/2015: il termine resta sospeso per il periodo necessario all'acquisizione da parte del N.I.R.S. della documentazione e delle informazioni richieste. Entro sessanta giorni dalla sua ricezione il Presidente riferisce alla Giunta Regionale.
4. La relazione conclusiva deve contenere una rappresentazione oggettiva dei fatti riscontrati, evidenziare le illegittimità e irregolarità rilevate ed astenersi da valutazioni o giudizi inerenti all'elemento psicologico dell'agente. Tali accertamenti spettano, eventualmente, all'Autorità



giudiziaria competente. La relazione contiene una motivata valutazione dell'oggetto della verifica con l'indicazione delle misure da adottare per eliminare le illegittimità e/o criticità, nonché specifiche proposte, ove ne ricorrano i presupposti, per l'applicazione delle sanzioni previste.

5. Nel caso in cui illegittimità e/o irregolarità di gestione vengano riscontrate nei confronti di aziende o enti del Servizio Sanitario Regionale, la mancata tempestiva adozione di provvedimenti in autotutela ovvero di interventi correttivi da parte del Direttore generale dell'Azienda costituisce elemento di valutazione dello stesso in sede di verifica dei risultati di gestione e, nei casi più gravi di violazione di leggi o dei principi di buon andamento e di imparzialità, costituisce elemento per la decadenza ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e delle previsioni del contratto di lavoro di diritto privato.
6. Nel caso in cui illegittimità e/o irregolarità di gestione vengano riscontrate nei confronti di strutture private accreditate con il S.S. R., il Servizio ispettivo provvederà a darne comunicazione alla Sezione regionale competente in materia di accreditamenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
7. In caso di denuncia penale il Dirigente della Sezione competente dovrà tempestivamente darne notizia al Presidente della Giunta Regionale. La denuncia penale costituisce atto autonomo rispetto alla relazione ispettiva.
8. Nel caso in cui vengano rilevate illegittimità e/o irregolarità che configurino ipotesi di danno erariale, in applicazione dell'art. 6 della legge 1291/1962, la denuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti avverrà a cura del Dirigente della Sezione competente, che ne darà tempestiva comunicazione al Presidente della Giunta Regionale.

Articolo 8

Tutela legale e copertura assicurativa

1. Ai componenti del N.I.R.S., anche temporanei, si applica la medesima disciplina sul patrocinio legale ed il rimborso degli oneri difensivi vigente per i dipendenti regionali.
2. Ai fini della responsabilità civile verso terzi, la Regione Puglia garantirà la copertura assicurativa dei componenti del N.I.R.S. per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico ricevuto, con esclusione della responsabilità civile riconducibile a condotte dolose o gravemente colpose

Articolo 9

Tutela della privacy

1. I componenti del N.I.R.S. svolgono le verifiche ispettive nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia dei dati personali" e successive modificazioni.
2. I dati personali acquisiti nell'ambito delle verifiche ispettive sono trattati esclusivamente per scopi strettamente collegati con l'esercizio delle medesime attività e sono conservati in modo tale da non renderli accessibili al pubblico.
3. I componenti del N.I.R.S. sono tenuti al massimo riserbo rispetto al contenuto dei documenti visionati e delle informazioni apprese nello svolgimento dell'attività ispettiva.



Articolo 10

Diritto di accesso alle informazioni sull'attività ispettiva

1. Eventuali richieste di accesso alle informazioni o agli atti dell'attività ispettiva devono essere formulate per iscritto al Dirigente del Servizio ispettivo.
2. L'attività ispettiva è coperta da riservatezza fino alla sua conclusione. Nel caso in cui le richieste siano riferite ad attività ispettiva in corso di svolgimento, il Dirigente del Servizio ispettivo ne differisce l'accesso alla conclusione del procedimento.

Articolo 11

Pubblicazione e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge Regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento regionale del 4 gennaio 2005 n. 1 e ss.mm.ii.



1411



Allegato unico alla deliberazione
n. 192 del 14-02-2017

composta da n. 8 (otto) facciate

Il Segretario della G.R. Il Presidente

Carmela Moretti
Dott.ssa CARMELA MORETTI

dott. MICHELE EMILIANO
Michele Emiliano

REGIONE PUGLIA
SEGRETARIATO GENERALE G.R.

La presente copia, composta da n° 14
facciate, è conforme all'originale depositato presso
il Segretariato Generale della G.R. 23 FEB 2017

Il Segretario Generale
Dott.ssa CARMELA MORETTI
Carmela Moretti